



COS'È?

L'**organo di garanzia** è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Ha come principale:

- **Obiettivo:** promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori;
- **Compito:** intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro.

L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

QUANDO È STATO INTRODOTTO?

L'**organo di garanzia** è stato introdotto dallo "*Statuto delle studentesse e degli studenti*", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene **all'impugnazione** delle sanzioni disciplinari (Art. 5)¹

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "*diritto di difesa*" degli studenti, sia la *snellezza e rapidità del procedimento*, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

¹ **D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni)**

1. *Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.*
2. *L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.*
3. *Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.....*

ORGANO DI GARANZIA INTERNO

QUALI SONO LE SUE FUNZIONI?

La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.

COME OPERA?

L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento,
2. carenza di motivazione,
3. eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia, con delibera motivata, può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.

COME È COMPOSTO?

Il Regolamento di modifica dello Statuto ha definito, pur nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche, la possibile composizione dell'Organo di Garanzia interno. Esso, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, **di norma**, si compone, per la scuola secondaria di 1° grado da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. Si nota quindi la necessità che siano rappresentate tutte le componenti scolastiche interessate dal procedimento sanzionatorio.

COSA DEVE SPECIFICARE IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO?

L'organo di garanzia interno alla scuola è istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che devono precisarne:

- a) la composizione, in ordine:
 - al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro;
 - alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore di uno studente sanzionato)
- b) il funzionamento.

QUALI SONO I TEMPI?

L'OdG deve essere convocato dal Presidente al di fuori dell'orario di lezione.

La seduta si considera valida con la presenza di almeno da metà +1 dei membri

Avverso le decisioni dell'OdG è ammesso ricorso all'OdG Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Sanzioni disciplinari

Il Regolamento Disciplinare d'Istituto (adottato - ai sensi del DPR 24/06/98, n° 249 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.P.R. 235/2007, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno d'istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua inoltre le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire e le modalità per l'impugnazione.

Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti, della possibilità di riparazione e del parere del consiglio di classe; di norma le tipologie sono quelle sotto elencate:

- a) **Nota disciplinare scritta:** (di norma preceduta dal richiamo verbale) annotata sul registro o sul libretto personale dello studente; è inflitta dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell'alunno. Può infliggere tale sanzione anche il Dirigente Scolastico.
- b) **Richiamo scritto:** irrogato in maniera formale all'alunno e comunicato alla famiglia dal Dirigente Scolastico; consiste in una lettera di richiamo al rispetto delle regole e dei doveri. È inflitto dal Consiglio di classe, presente anche la componente genitori.
- c) **Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive:** consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche. È inflitta dal Consiglio di classe, presente anche la componente genitori e comunicata in modo formale dal Dirigente Scolastico.
- d) **Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (sospensione):** è disposto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni. È inflitto dal Consiglio di classe, presente anche la componente genitori e comunicato in modo formale dal Dirigente Scolastico. La sospensione dell'attività didattica può prevedere l'obbligo di frequenza, purché vi siano le condizioni favorevoli.
- e) **Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni:** è disposto dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- f) **Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato:** è disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale.